

Corte appello Napoli sez. VII, 04/01/2018, n.32

Fatto

Con atto di citazione notificato il 2 agosto 2001, i coniugi (*omissis*) e (*omissis*) convenivano dinanzi al Tribunale di Nola la società (*omissis*) S.R.L. chiedendo di condannarla alla restituzione della somma di L. 24.000.000 quale saldo del pranzo nuziale ed al risarcimento dei danni quantificati in L. 224.000.000, o in quella maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Gli attori premettevano di aver scelto per il loro evento nuziale il ristorante *omissis* in (*omissis*); che tra i men¹ a scelta, avevano optato per quello denominato (*omissis*) sottoscrivendo apposito contratto in data 7 aprile 2000, nel quale era previsto, fra l'altro, il prezzo, il numero degli invitati, versando un acconto di L. 1.000.000 sulla maggior somma da corrispondere; l'evento veniva fissato per il 2 giugno 2001, ed in tale data, dopo la cerimonia religiosa gli invitati si recavano presso il locale per i festeggiamenti di rito, consumando il men¹ pattuito; al termine i coniugi provvedevano al pagamento di quanto dovuto, con qualche maggiorazione rispetto a quanto pattuito, facendo ritorno alla loro abitazione, per poi recarsi a Roma in procinto di partire per il viaggio di nozze in Egitto ed America; durante le prime ore della sera del 03/06/2001, entrambi i coniugi, accusavano forti dolori addominali, con vomito e diarrea, che si protraevano rispettivamente per diversi giorni; stessa sorte pativano gran parte degli invitati e tale patologia collettiva veniva riscontrata dai sanitari di turno degli ospedali e laboratori di analisi interessati, con stessa diagnosi per tutti, ossia gastroenterite acuta febbrile e sospetta tossinfezione alimentare-salmonella; tale patologia si riteneva essere la conseguenza di una cattiva conservazione dei cibi serviti e, quindi, derivante dalla inosservanza delle norme igienico sanitarie.

Si costituiva la convenuta (*omissis*) S.R.L. eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva precisando di non aver intrattenuto alcun rapporto con gli attori e che il pranzo nuziale era stato contrattato e servito dalla società *omissis* e (*omissis*) snc; eccepiva in ogni caso, che alcuna responsabilità poteva esserle addebitata, poiché l'elemento che aveva causato l'evento, era da riscontrarsi in una portata composta da pasta fresca agnolotti o cappelletti, acquistata nella mattinata dello stesso giorno del ricevimento (2 giugno 2001) presso la ditta (*omissis*) di (*omissis*); tale circostanza era desumibile, fra altri elementi, sia dal fatto che nello stesso giorno, in altra sala della (*omissis*), si era tenuto un ulteriore evento nuziale, con uguale men¹ ad eccezione della portata di cappelletti o agnolotti, svoltosi nel migliore dei modi e sia dal fatto che alcuni dipendenti della società (*omissis*) e (*omissis*) snc, che avevano consumato gli stessi agnolotti, erano stati colti da malore; che la pasta in discussione servita, era stata soltanto cotta dai dipendenti del ristorante e servita agli invitati, per cui la responsabilità era da addebitarsi alla ditta fornitrice, nei cui confronti veniva richiesta la chiamata in causa. Sempre in via preliminare, veniva formulata chiamata in garanzia della compagnia assicurativa A..

Si costituivano la (*omissis*) di (*omissis*), che contestava la chiamata in causa, proponendo domanda riconvenzionale, e la compagnia A. che pure riteneva la infondatezza della chiamata in causa. Nelle more del giudizio spiegava intervento volontario (*omissis*), padre dell'attrice (*omissis*), chiedendo il risarcimento dei danni per il discredito subìto, conseguenti alla intossicazione alimentare patita dagli ospiti. Veniva ammessa ed espletata prova per testi e prodotta documentazione.

Con la sentenza impugnata il tribunale adìto definiva il giudizio statuendo quanto segue:

a) dichiara la tossinfezione alimentare verificatasi a seguito della consumazione del pranzo di nozze del 02.06.2001 ascrivibile a responsabilità concorrente della (*omissis*) S.R.L. e della (*omissis*) di (*omissis*)

b) condanna la (*omissis*) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore (*omissis*), e la (*omissis*) di (*omissis*), in persona dell'omonimo titolare, in solido, al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di Euro 11.287,17 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

c) condanna (*omissis*) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore (*omissis*), e la (*omissis*) di (*omissis*), in persona dell'omonimo titolare, in solido, al pagamento, in favore di (*omissis*), dell'importo di Euro 3.924,00, oltre interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del sinistro (03.06.2001) e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dalla data dell'illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

d) condanna (*omissis*) S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore (*omissis*), e la (*omissis*) di R.D., in persona dell'omonimo titolare, in solido, al pagamento, in favore di (*omissis*), dell'importo di Euro 3.924,00, oltre interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del sinistro (03.06.2001) e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dalla data dell'illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

infine, con condanna della (*omissis*) S.R.L. e della (*omissis*) al pagamento in solido in favore degli attori delle spese lite e con condanna della sola (*omissis*) S.R.L. alle spese di lite in favore dell'(*omissis*) S.P.A., disponendo poi la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto processuale fra (*omissis*) e le controparti processuali.

Con atto di citazione notificato alle diverse parti il 12, 13 e 22 novembre 2013, la società (*omissis*) S.R.L. proponeva gravame contro la suddetta sentenza al fine di ottenere l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di essa (*omissis*). S.R.L., per essere stato il pranzo nuziale contrattato e servito dalla diversa società (*omissis*) e (*omissis*) nc, con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Inoltre, l'appellante chiedeva ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione

dell'efficacia esecutiva delle sentenza, con riserva di proporre eventualmente ricorso ex art. 351 c.p.c.

Con comparsa di costituzione e risposta e atto di appello incidentale si costituiva il 12 febbraio 2014 la D.P. di R.D. impugnando l'avverso appello e richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: sospensione dell'efficacia esecutiva o l'esecuzione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., con riserva di introdurre ricorso ex art. 351 c.p.c.; accoglimento dell'appello proposto e, quindi, riforma della sentenza appellata, con conseguente rigetto di ogni domanda formulata in primo grado nei confronti della deducente ed accoglimento della domanda riconvenzionale proposta; condanna della società *(omissis)* S.R.L., chiamante in causa, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di procedura o, in subordine, disporre la compensazione delle spese; inoltre, in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova articolati nel giudizio di primo grado, consentire il completamento della prova testimoniale già ammessa dal primo giudice.

Si costituivano in giudizio, anche gli altri appellati, i coniugi *(omissis)* e *(omissis)* e la *(omissis)* S.P.A., i quali chiedevano il rigetto dell'impugnazione con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Nel prosieguo, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 6 marzo 2014, con ordinanza comunicata a mezzo PEC il 17 marzo 2014, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di condanna contro la *(omissis)* S.R.L., rigettando l'analogia istanza della ditta *(omissis)*, sul presupposto che la domanda nei suoi confronti, in favore degli attori, era stata accolta a titolo di responsabilità extracontrattuale e non contrattuale.

All'udienza del 27 aprile 2017, precisate le conclusioni, i procuratori di tutte le parti costituite presenti in udienza chiedevano di assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Diritto

1. Con l'appello principale la *(omissis)* S.R.L. affida il gravame sostanzialmente ad un unico motivo di doglianza ritenendo erronea da parte del tribunale l'accertata legittimazione passiva (o meglio, la titolarità passiva del rapporto dedotto) in capo alla medesima sotto due profili: il giudice sarebbe incorso in un vizio motivazionale oltre che in un vizio attinente alla errata applicazione del principio dell'onere della prova.

1.1. Secondo le deduzioni dell'appellante principale dunque il tribunale pur riconoscendo che dal contratto esibito dagli attori (odierni appellati) non si evinceva la compagine sociale della controparte contrattuale, concludeva giungendo a ritenere in maniera errata che l'unica società avente denominazione *(omissis)* la *(omissis)* S.R.L.

Rilevava poi che la carta su cui era stato redatto il contratto faceva riferimento a *â??(omissis) di (omissis)â??*, e tale circostanza avrebbe dovuto indurre il giudicante ad una diversa conclusione, anche alla luce della visura camerale, cui lo stesso faceva riferimento.

Lâ??odierna appellante, nel lamentare la sua carenza di legittimazione passiva, sin dalla difesa iniziale in primo grado ha eccepito che lâ??evento nuziale Ã stato concordato, trattato e definito, con la *â??(omissis) s.n.c.â??*, societÃ diversa avendo differente sia la compagine sociale, sia la denominazione e sia gli estremi costitutivi, pur avendo lo stesso oggetto e scopo sociale.

Inoltre, sempre secondo lâ??appellante principale, la lettura completa della visura camerale e della certificazione agli atti, avrebbe chiarito che, alla data dellâ??evento per cui Ã causa (2 giugno 2001) la societÃ *â??(omissis) S.R.L.â??* non aveva la gestione del complesso *â??(omissis) â??* che era, invece, nella disponibilitÃ , della *â??(omissis) sncâ??*, nÃ© poteva averla, per aver ottenuto le prescritte autorizzazioni a partire dal 21 febbraio 2002, ossia ben otto mesi dopo il verificarsi dei fatti di causa.

Peraltro, anche la certificazione della Camera di Commercio, poi, avrebbe sgombrato ogni dubbio, in quanto emergeva che la societÃ *â??(omissis) S.R.L. â??*, risultava in attivitÃ a partire dal 21 gennaio 2002.

In ogni caso, gli attori, odierni appellati, non avrebbero provato, nÃ© potrebbe evincersi dalla espletata istruttoria, che la contrattazione dellâ??evento nuziale sia avvenuta con lâ??attuale appellante *â??(omissis)S.R.L. â??*.

1.2. â?? Lâ??appellante principale impugna quindi la motivazione del tribunale nella parte in cui ritiene che nel mentre la societÃ convenuta (attuale appellante) non avrebbe fornito la prova della sua carenza di legittimazione passiva, gli attori, invece, avrebbero correttamente evocato in giudizio la detta societÃ , che risulterebbe avere avuto la gestione del locale dove venne servito il pranzo.

Tale deduzione viene censurata come erronea, in quanto il giudicante non indica quali elementi probatori siano risultati in giudizio tali da ritenere e poter sostenere che la gestione del locale, dove venne servito il pranzo di nozze, era della *â??(omissis) S.R.L. â??*.

Al contrario, gli atti, avrebbero dovuto, invece, non solo condurre il tribunale a ritenere non provata la titolaritÃ passiva della societÃ *â??(omissis) S.R.L.â??* ma, bensÃ a ritenere che il soggetto con il quale era stato contrattato lâ??evento nuziale, conseguenza del sinistro per cui Ã causa, era la societÃ *â??(omissis) sncâ??*.

1.3. â?? Con un recente arresto la *(omissis)* a Sezioni Unite ha chiarito che la titolaritÃ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio Ã un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchÃ spetta allâ??attore allegarla e provarla,

salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

Pi¹ precisamente la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza pu² essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e pu² essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Cosa diversa dalla titolarit  del diritto ad agire   la titolarit  della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarit  della posizione soggettiva   un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Pu² essere provata in positivo dall'attore, ma pu² dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarit  oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarit . La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non   titolare del diritto azionato,   una mera difesa. Non   un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, n  quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto pu² essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimit  e sempre che non si sia formato il giudicato).

A sua volta il giudice pu² rilevare dagli atti la carenza di titolarit  del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, n  altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Per  il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sar  preclusa la possibilit  di basare la negazione della titolarit  del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti (Cass. civ. Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951).

1.4.   Alla luce dei principi sopra richiamati, la difesa proposta dalla (*omissis*) S.R.L. con la comparsa di costituzione in primo grado   i cui argomenti sono riproposti con l'appello principale   mirano a far valere non la carenza di legittimazione passiva della stessa, bens  la carenza di titolarit  passiva del rapporto dedotto dagli originari attori.

Ed   sugli attori (*omissis*) che gravava l'onere probatorio relativo alla titolarit  del rapporto passivo in capo alla (*omissis*) S.R.L. e questi hanno ritenuto di provarlo con la produzione del contratto c.d. di banqueting del 7 aprile 2000 e della visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio di Napoli il 25 luglio 2001.

Ebbene Ã" proprio dai due principali elementi probatori documentali prodotti dagli attori che emerge la carenza di titolaritÃ passiva della (omissis) S.R.L.

Infatti, dal contratto si rileva nella intestazione stampata la denominazione â??(omissis) di S.P.â?• e non contiene la spendita di alcuna forma societaria, circostanza che avrebbe dovuto indurre a verificare con particolare cura il soggetto con il quale si era stipulato. Infatti, anche a voler valorizzare le indicazioni contenute nella intestazione si sarebbe dovuto propendere per una ditta individuale in assenza dellâ??indicazione di una forma societaria.

Ma Ã" proprio la visura camerale prodotta dai coniugi (omissis) e (omissis) che ad avviso della Corte appare dirimente. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore rilievo gli stessi avrebbero dovuto avvedersi che la societÃ (omissis) S.R.L. era stata costituita 16 ottobre 2000 ed iscritta il 13 dicembre 2000. CiÃ² significa che alla data di stipula del contratto il 7 aprile 2000 la societÃ oggi appellante non esisteva.

Per cui approfondendo le indagini presso il registro delle imprese, in particolare valorizzando quale criterio di ricerca il nome del titolare (omissis) e magari incrociando i dati fiscali nel frattempo acquisiti dopo il banchetto nuziale, avrebbero individuato con certezza il soggetto al quale rivolgere la domanda risarcitoria.

Per cui lâ??appello principale deve essere ritenuto fondato e sotto tale profilo deve essere riformata la sentenza impugnata.

2. â?? La ditta(omissis) di (omissis) propone appello incidentale lamentando preliminarmente lâ??infondatezza del motivo di riforma dedotto dalla (omissis) S.R.L. (per carenza di legittimazione attiva e passiva della (omissis) e (omissis) snc) oltre ad eccepire lâ??acquiescenza della medesima ai capi della sentenza non impugnati relativi alla domanda proposta nei confronti della (omissis).

Il gravame incidentale Ã" articolato su tre diversi motivi finalizzati ad ottenere la riforma della sentenza con lâ??esclusione di ogni condanna e con lâ??accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale.

2.1. â?? Con il primo motivo la (omissis) censura la sentenza di prime cure con riguardo alla ammissibilitÃ della chiamata in causa della stessa da parte della societÃ (omissis)S.R.L.

Secondo tale tesi lâ??atto di chiamata in causa della (omissis) Ã" nullo e tale nullitÃ assoluta â?? tempestivamente eccepita nella comparsa di costituzione e mai sanata nel corso del giudizio â?? non Ã" stata riscontrata dal tribunale, avendo lo stesso erroneamente ritenuto sussistente, senza peraltro argomentare specificatamente in merito, il potere di chiamata in causa del terzo.

Sul punto si deduce la carenza o, comunque, l'incertezza ed equivocità degli elementi idonei a consentire l'identificazione del chiamante in causa, con pregiudizio dell'esercizio del diritto di difesa.

Più precisamente la (*omissis*) evidenzia che la procura alle liti risulterebbe essere stata conferita, in calce all'atto notificato alla (*omissis*) S.R.L., da (*omissis*), persona fisica, senza la esplicita qualificazione ed il collegamento ad una società.

Inoltre, nella comparsa di costituzione della medesima S.R.L. pur essendo stata dedotta la carenza di legittimazione della stessa e la legittimazione della (*omissis*) s.n.c. quest'ultima società pur in mancanza di una rituale costituzione avrebbe proposto deduzioni e difese in ordine a fatti di causa ed avrebbe chiesto la chiamata in causa dell'esponente e della compagnia di assicurazioni della P.S. s.n.c., chiamata poi effettuata dalla (*omissis*) S.R.L.

Inoltre, poiché nessun rapporto sarebbe stato intrattenuto tra la chiamante e la chiamata, risulterebbe una concreta carenza di legittimazione della società chiamante anche dal lato passivo.

In ogni caso, sulla proposta eccezione di nullità ed inammissibilità della chiamata in causa, il giudice di prime cure nulla avrebbe statuito, per cui la sentenza andrebbe censurata stante l'omessa pronuncia.

2.1.1. Ad avviso della Corte il motivo di appello non è fondato in quanto non sussiste incertezza alcuna circa il soggetto che è stato convenuto in giudizio e che poi ha chiamato in causa la D.P..

2.1.2. Infatti, dall'esame degli atti del processo emerge come la costituzione in primo grado sia stata effettuata dalla convenuta (*omissis*) S.R.L. in persona del legale rapp.te p.t. (*omissis*) (come si evince dalla intestazione della comparsa di costituzione depositata il 21 novembre 2001) con procura alle liti rilasciata da (*omissis*) nella quale in calce all'atto di citazione in originale, indirizzato e notificato alla (*omissis*) S.R.L. Per cui non sussiste alcun dubbio circa la legittimazione passiva dell'indicata società nei rapporti con gli attori e, perciò, della sua legittimazione attiva nella chiamata in causa della (*omissis*), ritenuta responsabile del fatto illecito dedotto con la domanda principale.

2.1.3. D'altronde anche dall'atto di chiamata in causa notificato il 14 gennaio 2002 si evince con chiarezza che lo stesso viene redatto su incarico della V.P. S.R.L. in persona del legale rapp.te p.t. S.P. al fine di sentire dichiarare in via principale il laboratorio di pasta fresca D.P. di R.D. in persona del titolare unico responsabile di eventuali danni.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si censura il rigetto dell'eccezione formulata dalla D.P. di decadenza dal diritto di chiamata in garanzia della società chiamata perasserita inapplicabilità nella fattispecie in esame del disposto dell'art. 1495 c.c.

2.2.1. Sulla base della tesi sostenuta dall'appellante incidentale indicata chiamata in causa spiegata dalla convenuta nei confronti della (*omissis*) in virtù della partita di pasta acquistata, infatti, integrerebbe un'ipotesi di azione di responsabilità contrattuale del venditore per i vizi della cosa venduta, per cui estensione del giudizio nei confronti della ricorrente sarebbe stata giustificata dalla violazione solo ipotizzata ma mai provata nei suoi elementi costitutivi dell'obbligo di garanzia sancito dall'art. 1490 c.c.

Pertanto, nel caso in esame il compratore chiamato in causa sarebbe decaduto da ogni pretesa garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c. per mancanza nei termini di legge di ogni valida denuncia degli assunti vizi, difetti o mancanze della pasta fornita, non potendo, il (*omissis*), altresì, addurre la non conoscenza dei malesseri accertatisi, stante, tra gli altri, immediata notizia ricevuta dal padre della sposa, (*omissis*), anche parte in causa, allarmato da parenti ed amici invitati al banchetto, le due comunicazioni inviate dalla signora (*omissis*) datate 12/06/2001 e 9/9/2003 e stante, inoltre, i malesseri accusati da tre suoi dipendenti.

2.2.2. Il tribunale sarebbe dunque incorso in un evidente errore dovendosi peraltro censurare la sentenza sotto il profilo della ritenuta inapplicabilità nella fattispecie del disposto dell'art. 1495 c.c., anche perché basata sull'errato presupposto che nel giudizio sia stata fatta valere esclusivamente una responsabilità aquiliana e non contrattuale da parte della (*omissis*) S.R.L. nei confronti della (*omissis*), chiamata a manlevare la chiamata in ipotesi di condanna al risarcimento dei danni.

2.2.3. Rileva infine come la motivazione sarebbe assolutamente errata, illogica e contraddittoria in quanto lo stesso giudice di prime cure, in altra parte della sua pronuncia (cfr. pag. 4) assume che gli attori, pur non avendo specificato il titolo, contrattuale o extracontrattuale, in forza del quale hanno agito, hanno posto a fondamento della propria domanda il contratto da costoro stipulato in data 07.04.00, relativo al pranzo nuziale del 02.06.01. E poi aggiunge che in difetto di espressa qualificazione della domanda, il fatto dannoso oggetto di causa può essere qualificato sia come illecito contrattuale che aquiliano.

2.2.4. Dall'esame degli atti processuali anche questo motivo di doglianza appare privo di pregio.

Anche di recente è stato ribadito che nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, atto di chiamata, di là dalla formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione

dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per s , non pu  non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volont  del chiamante in relazione alla finalit , in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilit  del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato (Cass. civ. Sez. I, 29/11/2016, n. 24294).

Al riguardo si   messo gi  in evidenza come con la chiamata in causa la (*omissis*) S.R.L. (che gi  in comparsa di costituzione aveva dedotto la responsabilit  esclusiva della (*omissis*)) abbia inteso in via principale far accertare quale   l'unico responsabile di eventuali danni  il detto chiamato e, soltanto, in caso   non dovesse esservi condanna diretta  ottenere da questi il rimborso dell'eventuale condanna sub ta.

Per cui ad avviso della Corte con la chiamata in causa della (*omissis*) S.R.L. si   verificata l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato. Domanda che   stata formulata nei confronti della (*omissis*) S.R.L. a titolo di responsabilit  contrattuale (fondando la stessa sul contratto) e per estensione nei confronti della (*omissis*) a titolo aquiliano come anche rilevato dal giudice di primo grado.

2.3.   Con il terzo ed ultimo motivo di gravame si contesta la sussistenza e il prova del nesso di causalit  tra la fornitura di agnolotti e l'intossicazione alimentare ed alla conseguente disposizione della solidale responsabilit  del fornitore (*omissis*).

2.3.1.   Nel caso in esame, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, non sussisterebbe, n  sarebbe stato dimostrato in maniera certa ed assoluta che l'intossicazione alimentare sia ricollegabile alla pasta fornita dalla deducente   che, tra l'altro, non sarebbe idonea di per s  a provocare l'evento indicato   non risultando, quindi, alcun elemento giustificativo dell'asserita responsabilit .

Pertanto, sarebbe del tutto illogico ed inconferente l'argomento secondo cui la responsabilit  dell'esponente deriverebbe dal fatto che, essendosi svolti in concomitanza due banchetti nuziali  simili , la causa della tossinfezione darebbe da individuarsi presuntivamente e secondo un ragionamento di tipo probabilistico, nella pasta, ritenuto erroneamente unico alimento ed elemento di differenziazione tra i men  dei due banchetti nuziali del giorno 2 giugno 2001.

2.3.2.   Sul punto l'appellante incidentale deduce che il Distretto Sanitario n. 74 di Cicciano, il cui direttore e responsabile era il dott. (*omissis*) fu allertato per la  sospetta  tossinfezione alimentare il giorno 5 giugno 2001 e di conseguenza invi  i suoi addetti il giorno successivo presso il ristorante  (*omissis*)  per i consueti accertamenti che avrebbero dovuto essere compiuti sui residui di cibo sospetti.

Pertanto, gli esami necessari â€” gli unici in grado di dare certezza assoluta circa la vera ed indiscussa causa della tossinfezione â€” non furono perÃ² possibili poichÃ© i residui di cibo sospetti non furono rinvenuti, essendo ormai trascorse piÃ¹ di 48 ore, lasso di tempo utile in cui il ristoratore avrebbe dovuto conservare gli avanzi delle pietanze somministrate, come previsto dalla normativa vigente.

2.3.3. â€” In particolare, si evidenzia che i batteri che gli operatori A. assunsero essere stati reperiti nellâ€”impasto del 6 giugno 2001 sarebbero stati del tipo dei coliformi totali e fecali e streptococchi fecali (tali identici batteri furono repertati anche nella campionatura di una fontana pubblica in Tufino e in Cicciano). Per cui i batteri individuati nulla avrebbero a che fare con la â€”Salmonella enteridis gruppo dâ€”, che Ã¨ stata accertata quale pretesa causa della tossinfezione, avvalorata anche dagli attori (cfr. verbale di udienza 15 novembre 2005 ove si discorre per gli intossicati di â€”gastroenterite e, comunque, salmonellaâ€”). Infatti, in virtÃ¹ degli atti acquisiti presso lâ€”ospedale di Caserta furono riscontrati due casi positivi per â€”salmonellaâ€” (cfr. documentazione in atti).

2.3.4. â€” Pertanto, secondo la tesi dellâ€”appellante incidentale fu accertato che il batterio era specificamente la â€”salmonellaâ€” e non invece il â€”coleiforme fecaleâ€, reperito nellâ€”impasto del 6 giugno 2001. Di conseguenza non sussisterebbe, nÃ© sarebbe stato provato il nesso eziologico tra lâ€”evento ed il danno verificatosi anche perchÃ© i tipi di batteri riscontrati nel campione analizzato da un impasto distinto, per il quale non Ã¨ stata avanzata contestazione alcuna, sarebbero di natura termolabile, nel senso che non sopravvivono ad una temperatura di 60 C, per cui dopo lâ€”ebollizione diventerebbero del tutto inoffensivi (a tal fine allega uno stralcio da due manuali di chimica alimentare).

Nel caso di specie â€” agnolotti furono cotti certamente ad â€” temperatura di â€” C e, quindi, ad â€” temperatura â€” li avrebbe resi ipso facto inoffensivi, mentre â€” furono invece rinvenuti i batteri portatori della salmonellosi, accertati quale causa della tossinfezione, come si evince dagli atti dellâ€”A.C. 1 Distretto 25 e dalla testimonianza â€” dott. (*omissis*) il quale ha dichiarato:â€” â€” quanto allâ€”agente eziologico dellâ€”A.C. Ã¨ stato comunicato al Dipartimento di Prevenzione Servizio Epidemiologico, Brusciano â€” diretto allora â€” dott. â€” che lo stesso Ã¨ costituito dalla salmonella, prima sospetta e â€” accertataâ€”.

2.3.5. â€” A tal fine, la (*omissis*) invoca anche la nomina di un C.T.U. â€”per la natura delle contestazioni e questioni in discussioneâ€”.

Ed invero al fine di delibare sul terzo motivo di appello incidentale e, quindi, sulla domanda riconvenzionale riproposta in questa sede, appare in indispensabile procedere ad una consulenza tecnica in ordine alla quale si provvede con separata ordinanza.

3. â€” Per le spese di lite nei rapporti tra la (*omissis*) S.R.L. ed i coniugi (*omissis*), oltre che nei confronti della(*omissis*) S.P.A. e di (*omissis*)(questâ€”ultimo rimasto contumace nel giudizio di

appello), si ritiene giustificata, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*), la integrale compensazione: occorre infatti considerare che i rapporti tra la (*omissis*) S.R.L. e la (*omissis*) e (*omissis*). s.n.c. sono apparsi nel corso del giudizio quasi confondersi e sovrapporsi tanto da ingenerare dubbi ed equivoci; a tal fine appare utile rilevare che entrambe le società fanno capo alla medesima persona con la quale i committenti hanno trattato e stipulato e che per il contratto è stata utilizzata una carta intestata priva delle indicazioni obbligatorie ex art. 2250 c.c.

(Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.).

Sulle spese di lite nei rapporti tra i coniugi (*omissis*) e la (*omissis*) dovrà provvedersi invece con la sentenza definitiva.

PQM

La Corte di Appello di Napoli non definitivamente pronunciando così decide:

a) accoglie l'appello principale proposto dalla (*omissis*) S.R.L. e per effetto in riforma parziale della sentenza impugnata accerta e dichiara la carenza di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio nei suoi confronti;

b) respinge il primo motivo di appello incidentale proposto dalla (*omissis*) di (*omissis*) in relazione alla dedotta inammissibilità della chiamata in causa e respinge altresì il secondo motivo di impugnazione relativo alla eccezione di decadenza dal diritto di chiamata in garanzia;

c) dichiara interamente compensate per entrambi i gradi del giudizio le spese nei rapporti tra (*omissis*);

d) dispone con separata ordinanza per il prosieguo.

Napoli

Così deciso in Potenza, il 12 ottobre 2017.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2018.

Campi meta

Massima :

Nel caso di un giudizio di risarcimento danni, se la parte convenuta solleva il difetto di legittimazione passiva e chiama in causa un terzo, l'atto di chiamata va interpretato come una chiamata del terzo responsabile e non come una chiamata in garanzia "impropria". In un caso specifico, la Società organizzatrice del banchetto, nel costituirsi, aveva indicato la responsabilità esclusiva del pastificio, chiamandolo in causa per accertare se fosse l'unico responsabile dei danni. In caso di mancata condanna diretta, avrebbe cercato di ottenere il rimborso dal pastificio. La Corte ha ritenuto che la chiamata in causa abbia esteso automaticamente la domanda dell'attore al terzo chiamato, con la responsabilità contrattuale nei confronti della Società e la responsabilità aquiliana verso il pastificio.

Supporto Alla Lettura :

INTERVENTO DEL TERZO SU ISTANZA DELLE PARTI E COSTITUZIONE DEL TERZO CHIAMATO

Ai sensi dell' **art. 106 c.p.c.**, l'intervento del terzo può avvenire anche su istanza di parte. In particolare, le parti possono chiamare nel processo un terzo al quale ritengono comune la causa o dal quale pretendono di essere garantite. Alla chiamata di un terzo in causa si provvede a norma dell'articolo 269 c.p.c.. Tale disposizione prevede che la parte che vuole chiamare un terzo in causa deve provvedervi mediante citazione a comparire nell'udienza appositamente fissata dal giudice istruttore, nel rispetto dei termini fissati dall'articolo 163-bis c.p.c. (costituzione nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata o di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini). Ai sensi dell' **art. 271 cpc**, il terzo chiamato in causa deve costituirsi secondo le forme di costituzione previste per il convenuto all'art. 166 del c.p.c. ed all'art. 167 del c.p.c. comma 1 ed all'art. 171 ter del c.p.c. (il richiamo a quest'ultima norma, che disciplina le memorie integrative ed i cui termini si estendono anche al terzo chiamato, è stato introdotto dalla Riforma Cartabia). Ciò significa che la costituzione deve avvenire almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, a mezzo di procuratore o personalmente nei casi consentiti. È stata soppressa (rispetto al previgente testo) la facoltà del terzo di costituirsi all'udienza, e ciò in considerazione della circostanza che, a fronte dell'ampliamento soggettivo del contraddittorio, occorreva organizzare tempi e modi per la costituzione del terzo chiamato e per la difesa delle parti originarie di fronte alle domande ed eccezioni da lui proposte. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, il terzo chiamato deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269.